



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e
procedure per l'accreditamento

Tipologia di servizio residenziale per i minori:

Comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali
e/o amministrativi.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 15 marzo 2010

Si assegna il numero 7 della serie dei

Regolamenti regionali dell'anno 2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 10 SS del 31 marzo 2010



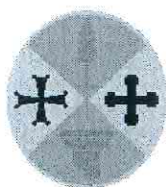
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:





REGIONE CALABRIA

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E
PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO**

Tipologia di servizio residenziale per minori:

**COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI DISADATTATI SOCIALI
SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI**

ALLEGATO D

MARZO 2010

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Denominazione	3
3	Tipologia di utenti	3
4	Capacità ricettiva	3
5	Tipologia di servizi	3
6	Requisiti Strutturali.....	4
6.1	Rispondenza ai requisiti di legge e ubicazione.....	4
6.2	Sicurezza negli ambienti di lavoro	4
6.3	Spazi.....	4
6.3.1	Camere da Letto	4
6.3.2	Cucina	4
6.3.3	Bagni	4
6.3.4	Stanza per la terapia, colloqui, incontri utenti/genitori	4
6.3.5	Ufficio operatori	5
6.3.6	Altri spazi interni ed esterni	5
6.3.7	Spazi esterni	5
6.3.8	Accessibilità e barriere architettoniche.....	5
7	Requisiti del personale	5
7.1	Trattamento economico	6
7.2	Deontologia	6
8	Requisiti organizzativi	6
8.1	Servizio residenziale	6
8.1.1	Modalità di presa in carico e dimissione	6
8.1.2	Progetto quadro	6
8.1.3	Progetto di intervento individualizzato.....	6
8.1.4	Documentazione.....	7
8.1.5	Comunicazioni alle Autorità Giudiziarie	7
8.1.6	Protezione dei dati personali e documentazione	7
9	Requisiti di ordine generale	7
10	La Carta dei servizi.....	8
11	Diritti del minore	8
12	Vigilanza	8
13	Documenti da trasmettere per richiedere l'autorizzazione.....	9
14	Accreditamento	9
14.1	Formazione	9

14.2	Soddisfazione utente e verifica clima interno.....	10
14.3	Progetto di intervento individualizzato	10
14.4	Procedure emergenze	10
14.5	Report annuale	10
14.6	Rete.....	10
14.7	Risorse Finanziarie	10
15	Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti	11

1 Premessa

Il presente documento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento delle Comunità educative per minori disadattati sociali.

Tali standard nascono dalla sperimentazione avviata ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003. A seguito di dette sperimentazioni, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dal Settore Politiche sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.

I requisiti sono stati distinti in: strutturali, funzionali, organizzativi e soggettivi.

2 Denominazione

Comunità educativa per minori disadattati sociali.

3 Tipologia di utenti

Le prestazioni socio-assistenziali vengono erogate a minori disadattati sociali, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra i 14 ed i 21 anni, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da parte delle Autorità Giudiziarie e provenienti da tutta Italia. Nello specifico, 3 posti sono riservati a minori provenienti dall'area penale.

4 Capacità ricettiva

La ricettività residenziale può variare da un minimo di 6 posti ad un massimo di 7.

5 Tipologia di servizi

La Comunità fornisce servizi al fine di:

- creare percorsi individualizzati per i minori disadattati sociali, a rischio e anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera;
- favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;
- attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- svolgere attività di accompagnamento educativo;
- sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche psichiche e comportamentali;
- inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

6 Requisiti Strutturali

6.1 Rispondenza ai requisiti di legge e ubicazione

La struttura, ai sensi del Decreto Ministeriale 308/2001, deve ottemperare ai requisiti di agibilità richiesti per le civili abitazioni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; essa, inoltre, deve essere ubicata in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite dei familiari.

6.2 Sicurezza negli ambienti di lavoro

La struttura, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6.3 Spazi

Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nello stesso tempo, alle necessità del lavoro terapeutico-riabilitativo il quale deve poter contare su adeguati spazi comuni all'interno della struttura.

La superficie interna del servizio residenziale, ad esclusione delle camere da letto, dei servizi igienici e della cucina, non può essere inferiore a 10 mq. per ogni minore autorizzato. Gli spazi destinati agli ospiti non possono essere situati in seminterrati o piani interrati. Sono fatte salve le strutture con le quali sono state avviate le sperimentazioni ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003.

Le stanze da letto devono essere singole (min. 9 mq.) oppure doppie (min. 14 mq.) e la disposizione dei letti deve garantire un'adeguata personalizzazione degli spazi. Ogni minore, inoltre, deve avere a disposizione un armadio personale per il proprio vestiario. La struttura deve disporre, inoltre, di una camera per l'operatore socio-educativo in servizio notturno.

6.3.1 Camere da Letto

Le stanze da letto devono essere singole (min. 9 mq.) oppure doppie (min. 14 mq.) e la disposizione dei letti deve garantire un'adeguata personalizzazione degli spazi. Ogni minore, inoltre, deve avere a disposizione un armadio personale per il proprio vestiario. La struttura deve disporre, inoltre, di una camera per l'operatore socio-educativo in servizio notturno.

6.3.2 Cucina

La struttura deve disporre di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti e deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 155/1997 in materia di igiene degli alimenti attraverso l'utilizzo del sistema HACCP.

6.3.3 Bagni

La struttura deve disporre di due bagni (entrambi con vasca e/o doccia e bidet) di cui almeno uno accessibile a soggetti portatori di handicap. La struttura deve disporre, inoltre, di un bagno a disposizione del personale che vi opera e/o degli adulti che possono far visita ai minori.

6.3.4 Stanza per la terapia, colloqui, incontri utenti/genitori

La struttura deve essere dotata di almeno una stanza con un *setting* adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari.

6.3.5 Ufficio operatori

La struttura deve disporre di una stanza ad esclusivo utilizzo dell'équipe, ad accesso debitamente controllato ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, dove conservare la documentazione relativa ai minori ospiti.

6.3.6 Altri spazi interni ed esterni

Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nel contempo, alle necessità del lavoro terapeutico-riabilitativo il quale deve poter contare su adeguati spazi comuni all'interno della struttura (sala da pranzo, salone, stanza dei giochi, laboratori, ecc.)

6.3.7 Spazi esterni

Sempre ai fini del lavoro terapeutico-riabilitativo, la struttura deve disporre di spazi esterni attrezzati, al netto dei parcheggi e della viabilità carrabile, di almeno 10 mq. per ogni minore autorizzato. Sono fatte salve le strutture con le quali sono state avviate le sperimentazioni ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003.

6.3.8 Accessibilità e barriere architettoniche

L'accessibilità a soggetti portatori di handicap fisico deve essere garantita, oltre che al bagno, almeno agli spazi comuni, alla zona pranzo e ad una camera da letto.

7 Requisiti del personale

- n. 5 educatori a tempo pieno. Tali figure devono essere in possesso del diploma conseguito a seguito di corsi regionali triennali di formazione specifica, oppure del diploma universitario di Educatore professionale, oppure del diploma di laurea di Educatore professionale o di altro titolo equipollente, oppure del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della Formazione o di altro titolo equipollente. Nel caso in cui, nelle strutture già operanti alla data di approvazione del presente documento ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003, tale personale non fosse in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, tale personale dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione professionale abilitante organizzato dalla Regione Calabria per mezzo di una o più Università, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.
- n. 1 assistente sociale/coordinatore, a tempo pieno;
- n. 1 psicologo, part-time;
- n. 2 ausiliari, part-time.

Per le strutture sperimentali già operanti ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge Regionale n°23/2003 viene mantenuto il personale già in organico, purchè ciò non comporti un aggravio di spesa rispetto a quanto già pattuito in convenzione.

Nel caso in cui, nelle strutture già operanti alla data di approvazione del presente documento ai sensi della DGR n. 632/2007, il personale educatore non fosse in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento attuativo, tale personale dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione professionale abilitante organizzato dalla Regione Calabria per mezzo di una o più Università, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

Per quanto riguarda le figure specialistiche sanitarie (neuropsichiatra, pediatra, ginecologo, ecc.) verranno utilizzati i servizi sanitari territorialmente competenti. Al fine di agevolare l'accesso a tali servizi, verranno stipulati appositi protocolli di intesa tra il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria e le ASP competenti per territorio.

7.1 *Trattamento economico*

L'Ente gestore deve applicare al personale di cui ai precedenti punti, i trattamenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

7.2 *Deontologia*

Gli operatori del Centro devono sottoscrivere un codice deontologico a cui devono attenersi nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi.

8 *Requisiti organizzativi*

8.1 *Servizio residenziale*

8.1.1 *Modalità di presa in carico e dimissione*

Le richieste di ammissione al Centro verranno valutate fra gli operatori dei Servizi territoriali che hanno in carico il minore e l'équipe della struttura. Le richieste dovranno essere corredate da:

- a) Decreto del Tribunale per i Minorenni che disponga l'allontanamento dalla famiglia (tranne per i casi previsti dall'art. 403 c.c.) oppure, nel caso di consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, da un Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. Il Servizio inviante dovrà accompagnare la richiesta di ammissione con una relazione sociale dalla quale si evinca la compatibilità della problematica dell'utente con la tipologia della struttura;
- b) Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza del minore; se trattasi di minore proveniente da fuori regione, la determina dovrà contenere anche l'impegno di assumersi l'onere totale della retta così come determinata dalla Regione Calabria;
- c) Relazione psico-sociale ed anamnesi familiare;
- d) Documentazione sanitaria e scolastica;
- e) Altra documentazione utile alla definizione del programma di intervento individualizzato.

La dimissione del minore verrà valutata fra gli operatori dei Servizi territoriali titolari del caso e l'équipe della struttura, qualora si valuti il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di intervento individualizzato oppure al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 4 della legge 149/2001. In ogni caso, l'affidamento alla struttura cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto.

8.1.2 *Progetto quadro*

Nel fascicolo di ogni minore deve essere presente il relativo Progetto Quadro elaborato, in collaborazione con la struttura, dai Servizi invianti cui spetta la titolarità e la responsabilità dello stesso. In esso devono essere definiti gli obiettivi generali della permanenza del minore in struttura, i tempi di permanenza, le competenze e le responsabilità, il lavoro di rete con le altre Agenzie e le modalità di verifica.

8.1.3 *Progetto di intervento individualizzato*

La struttura, in collaborazione con il Servizio inviante e le altre Agenzie territoriali coinvolte, dovrà definire e documentare un Progetto di intervento individualizzato che porti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi, salvo quanto disposto all'art. 4 della legge 149/2001. Il Progetto di intervento individualizzato dovrà esser redatto sulla base: a) delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta della struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il Progetto dovrà, quantomeno, comprendere: a) l'individuazione dell'operatore responsabile dello stesso; b) la valutazione multidimensionale dell'utente; c) l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e dei Servizi territoriali coinvolti; d) l'individuazione degli obiettivi specifici; e) l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione e della titolarità degli interventi; g) la realizzazione di attività di verifica sul progetto stesso.

8.1.4 Documentazione

La struttura è obbligata alla tenuta ed all'aggiornamento della seguente documentazione:

- a) fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto quadro, il progetto d'intervento individualizzato, le relazioni psico-sociali, la documentazione sanitaria, la documentazione scolastica, ecc.;
- b) fascicolo personale per ogni operatore con tutta la documentazione di legge;
- c) registro delle presenze del personale;
- d) registro delle presenze dei minori, sul quale dovranno essere annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

8.1.5 Comunicazioni alle Autorità Giudiziarie

La struttura deve assicurare l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità Giudiziarie previste dalla legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001.

8.1.6 Protezione dei dati personali e documentazione

I dati dei minori devono essere trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

9 Requisiti di ordine generale

Non possono ottenere l'autorizzazione al funzionamento della struttura gli Enti gestori:

- che non posseggono una struttura aziendale finanziariamente idonea all'erogazione del servizio. L'ente gestore deve dimostrare di possedere, in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari precedenti la richiesta, un fatturato minimo specifico pari, almeno, al costo massimale riconosciuto annualmente dalla Regione Calabria (costo del personale + costi di gestione); sono fatte salve le strutture con le quali sono state avviate le sperimentazioni ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003.
- che non hanno un'esperienza almeno quinquennale nella gestione di strutture residenziali per minori convenzionate con una Pubblica amministrazione; sono fatte salve le strutture con le quali sono state avviate le sperimentazioni ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003.
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

o che sono legalmente rappresentati da una persona:

- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il legale rappresentante e/o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti il legale rappresentante e/o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- che ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Calabria;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 626/1994;
- che ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

10 La Carta dei servizi

Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza dei servizi erogati, la struttura deve adottare una Carta dei servizi ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, che deve essere preventivamente approvata dall'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Calabria.

11 Diritti del minore

La struttura deve sviluppare una particolare attenzione alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia nella sua interezza e, fra gli altri, agli articoli: 3) superiore interesse del minore; 9) tutela del minore in caso di allontanamento; 12) diritto del minore di esprimersi sui procedimenti che lo coinvolgono; 13) libertà di espressione; 14) libertà di pensiero, coscienza e religione; 15) tutela della sua sfera privata; 16) tutela dei diritti dei genitori; 17) protezione da violenza ed abusi; 20) affidamento ed adozione; 24) diritto alla salute; 25) indirizzi educativi.

12 Vigilanza

I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

13 Documenti da trasmettere per richiedere l'autorizzazione

Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, gli Enti gestori devono presentare al Comune dove è ubicata la struttura apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva resa, su apposito modello, ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- Planimetria locali e Certificato di agibilità;
- Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- Dichiarazione sostitutiva resa, su apposito modello, ai sensi del DPR 445/2000 attestante di aver adempiuto agli obblighi che derivano dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Dichiarazione sostitutiva resa, su apposito modello, ai sensi del DPR 445/2000 attestante di aver adempiuto agli obblighi che derivano dall'applicazione del Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
- Elenco del personale in forza alla struttura con indicazione della qualifica, delle ore mensili e del tipo di contratto applicato.

14 Accreditalamento

Il presente documento definisce i criteri per l'accrreditamento delle Comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi della Regione Calabria.

Tali standard nascono dalla sperimentazione di appositi Centri approvati in precedenza con D.G.R. 632/2007. A seguito di dette sperimentazioni, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dalla Settore Politiche sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.

Con l'accrreditamento si riconosce ai soggetti autorizzati la possibilità di fornire prestazioni o servizi che possono essere compensati con l'impiego di risorse pubbliche, a differenza dell'autorizzazione al funzionamento che riconosce alla struttura la possibilità di operare fornendo liberamente al cittadino i servizi e le prestazioni dichiarate.

Le funzioni concernenti l'accrreditamento, così come quelle concernenti l'autorizzazione al funzionamento di cui al presente regolamento, sono attribuite ai Comuni ai sensi della Legge Regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii.

Per essere accrreditato dal Comune, la Comunità educativa per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi della Regione Calabria deve, innanzitutto, essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal medesimo Comune. La Comunità deve possedere, inoltre, un sistema di gestione e documentazione della qualità in grado di rispondere ai requisiti appresso indicati:

14.1 Formazione

L'Ente gestore deve pianificare interventi formativi sui bisogni del personale in funzione degli obiettivi del servizio. Tale formazione deve essere documentata anche ai fini dell'eventuale ri-

conoscimento dei crediti formativi. I percorsi formativi, sia individuali che di gruppo, devono fornire agli operatori strumenti utili per comprendere la complessa realtà della Comunità in funzione dei bisogni specifici.

14.2 Soddisfazione utente e verifica clima interno

L'Ente gestore dovrà mettere in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione del minore, della famiglia (dove possibile) e del committente. Dovranno essere messi in atto, inoltre, momenti di verifica sul "clima" all'interno della Comunità, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un contesto relazione e di cura caratterizzato da familiarità e affettività fra i minori e fra questi e gli adulti.

14.3 Progetto di intervento individualizzato

Così come richiesto la struttura, in collaborazione con il Servizio inviante e le altre Agenzie territoriali coinvolte, dovrà definire e documentare un Progetto di intervento individualizzato che porti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi, salvo quanto disposto all'art. 4 della legge 149/2001. Il Progetto di intervento individualizzato dovrà esser redatto sulla base: a) delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta della struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il Progetto dovrà, quantomeno, comprendere: a) l'individuazione dell'operatore responsabile dello stesso; b) la valutazione multidimensionale dell'utente; c) l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e dei Servizi territoriali coinvolti; d) l'individuazione degli obiettivi specifici; e) l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione e della titolarità degli interventi; g) la realizzazione di attività di verifica sul progetto stesso.

14.4 Procedure emergenze

L'Ente gestore dovrà descrivere nel progetto generale le procedure per la gestione delle emergenze (fughe, reati, emergenze sanitarie, emergenze ambientali, ecc.)

14.5 Report annuale

L'Ente gestore dovrà redigere un report annuale di valutazione quantitativa-qualitativa dei risultati raggiunti.

14.6 Rete

La struttura dovrà svolgere attività di rete con gli altri Servizi del territorio in modo da facilitare lo scambio di esperienze e competenze con tutte le istituzioni.

14.7 Risorse Finanziarie

I rapporti tra l'Ente gestore ed il Comune, dovranno essere disciplinati da apposita Convenzione conforme allo schema che sarà approvato dalla Giunta Regionale in apposito Regolamento attuativo per l'accreditamento di tutte le strutture socio-assistenziali.

L'onere della retta giornaliera, quantificata in € (/), ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 23/2003 è a totale carico del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui trattasi di minori occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge, l'onere della retta giornaliera è a carico del Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

15 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti

Con l'approvazione del presente regolamento, le strutture che stanno operando in virtù della sperimentazione, avviata ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003, hanno massimo 12 mesi di tempo, dalla data dell'approvazione del presente documento da parte della Giunta Regionale, per adeguare le strutture sia dal punto di vista strutturale che organizzativo secondo i requisiti minimi previsti dal presente regolamento.

Nel rispetto di tale termine, una volta eliminate le criticità, dovranno darne comunicazione documentata al Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Verificato il reale possesso di tutti i requisiti, l'Ufficio autorizzazione al funzionamento ed accreditamento della Regione Calabria, provvederà a rilasciare apposito nulla-osta, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, e conseguentemente si procederà alla sottoscrizione della convenzione, mantenendo le condizioni economiche accordate nella fase di sperimentazione.

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE COMUNITA' EDUCATIVE PER MINORI DISADATTATI SOCIALI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI PENALI E/O AMMINISTRATIVI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

tra

la Regione Calabria "Dipartimento Politiche del Lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato – Settore Politiche Sociali", rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il _____

e

l'Ente Gestore (Partita Iva), rappresentato dal legale rappresentante pro-tempore,, nato a il (Codice Fiscale),

premesse

- che la Comunità educativa per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi " _____", con sede in _____ alla Via _____, gestito dalla Cooperativa _____ (Partita Iva _____), rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore,, nato a _____ il _____ (Codice Fiscale), ai sensi dell'art. ha avviato una _____;
- che il legale rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente convenzione, autocertifica, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti previsti dalla legge per tale tipo di atto e che il Centro possiede i requisiti di cui al Regolamento attuativo relativo all'Autorizzazione al funzionamento delle Comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi e a cui il presente è allegato;
- che il Rappresentante Legale dichiara che l'Ente Gestore è/non è una Onlus e quindi è/non è esente dall'imposta di bollo;

visti

- la Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003;
- il Regolamento attuativo relativo all'Autorizzazione al funzionamento delle Comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento anche sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, approvato con DGR n. _____ del _____;
- i risultati della sperimentazione della Comunità educativa per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi ".....";

considerato

- che la Comunità educativa per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi "....." è autorizzata al funzionamento ed accreditata ai sensi del suddetto Regolamento;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Tipologia di utenti

Le prestazioni socio-assistenziali vengono erogate a soggetti disadattati sociali, di sesso maschile o femminile, di età compresa tra i 14 ed i 21 anni, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi da parte delle Autorità Giudiziarie e provenienti da tutta Italia con priorità ai minori residenti in Calabria. Nello specifico, 3 posti sono riservati a minori provenienti dall'area penale.

Articolo 2 – Servizi offerti

La Comunità fornisce servizi al fine di:

- creare percorsi individualizzati per i minori disadattati sociali, a rischio e anche fermati in flagranza di reato, sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi, di nazionalità italiana e straniera;
- favorire interventi integrati, grazie alla rete di collaborazione creata;
- favorire azioni di formazione/istruzione ed inserimento lavorativo;
- attivare strategie di rete per coinvolgere le risorse presenti sul territorio;
- svolgere attività di accompagnamento educativo;
- sperimentare ed ottimizzare percorsi individualizzati per il miglioramento degli utenti con problematiche di disadattamento sociale;
- inserire nel mondo del lavoro gli ospiti che hanno mostrato volontà e capacità di rendersi indipendenti economicamente;
- concludere positivamente l'accompagnamento educativo degli utenti collegati al circuito penale;
- attivare, anche su richiesta della Regione Calabria e/o dell'Autorità di giustizia minorile, ogni intervento ritenuto utile al raggiungimento degli scopi istitutivi della Comunità stessa.

Articolo 3 – Modalità organizzative

Modalità di presa in carico e dimissione del Servizio residenziale. Le richieste di ammissione al Centro dovranno essere valutate fra gli operatori dei Servizi territoriali che hanno in carico il minore e l'équipe della struttura. Le richieste dovranno essere corredate da:

- a) Decreto del Tribunale per i Minorenni che disponga l'allontanamento dalla famiglia (tranne per i casi previsti dall'art. 403 c.c.) oppure, nel caso di consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, da un Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. Il Servizio inviante dovrà accompagnare la richiesta di ammissione con una relazione sociale dalla quale si evinca la compatibilità della problematica dell'utente con la tipologia della struttura;
- b) Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza del minore; se trattasi di minore proveniente da fuori regione, la determina dovrà contenere anche l'impegno di assumersi l'onere totale della retta così come determinata dalla Regione Calabria;
- c) Relazione psico-sociale ed anamnesi familiare;
- d) Documentazione sanitaria e scolastica;
- e) Altra documentazione utile alla definizione del programma di intervento individualizzato.

La dimissione del minore verrà valutata fra gli operatori dei Servizi territoriali titolari del caso e l'équipe della struttura, qualora si valuti il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di intervento individualizzato oppure al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 4 della legge 149/2001. In ogni caso, l'affidamento alla struttura cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto.

Progetto quadro. Nel fascicolo di ogni minore deve essere presente il relativo Progetto Quadro elaborato, in collaborazione con la struttura, dai Servizi invianti cui spetta la titolarità e la responsabilità dello stesso. In esso devono essere definiti gli obiettivi generali della permanenza del minore in struttura, i tempi di permanenza, le competenze e le responsabilità, il lavoro di rete con le altre Agenzie e le modalità di verifica.

Progetto di intervento individualizzato. La struttura, in collaborazione con il Servizio inviante e le altre Agenzie territoriali coinvolte, dovrà definire e documentare un Progetto di intervento individualizzato che porti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi, salvo quanto disposto all'art. 4 della legge 149/2001. Il Progetto di intervento individualizzato dovrà esser redatto sulla base: a) delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta della struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il Progetto dovrà, quantomeno, comprendere: a) l'individuazione dell'operatore responsabile dello stesso; b) la valutazione multidimensionale dell'utente; c) l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e dei Servizi territoriali coinvolti; d) l'individuazione degli obiettivi specifici; e) l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione e della titolarità degli interventi; g) la realizzazione di attività di verifica sul progetto stesso.

Documentazione. La struttura è obbligata alla tenuta ed all'aggiornamento della seguente documentazione:

- a) fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto quadro, il progetto d'intervento individualizzato, le relazioni psico-sociali, da documentazione sanitaria, la documentazione scolastica, ecc.;
- b) fascicolo personale per ogni operatore con tutta la documentazione di legge;
- c) registro delle presenze del personale;
- d) registro delle presenze dei minori, sul quale dovranno essere annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

Comunicazioni alle Autorità Giudiziarie. La struttura deve assicurare l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità Giudiziarie previste dalla legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001.

Articolo 4 – Requisiti strutturali e del personale

L'ente gestore dovrà mantenere, per tutta la durata della presente convenzione, i requisiti minimi verificati in fase di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, stabiliti nel documento "Requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento delle Comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o amministrativi" allegato alla presente e di cui è parte integrante.

Per le strutture già operanti con la Regione Calabria a seguito di sperimentazione avviata ai sensi dell'art. 11 comma j della Legge regionale n° 23/2003 viene mantenuto il personale già in organico, purchè ciò non comporti un aggravio di spesa rispetto a quanto già pattuito in convenzione.

Nel caso in cui, nelle suddette strutture, il personale educatore non fosse in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento attuativo, tale personale dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione professionale abilitante organizzato dalla Regione Calabria per mezzo di una o più Università, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

Articolo 5 - Remunerazione

Per il servizio e le prestazioni che l'Ente Gestore garantisce in base alla presente convenzione, la Regione Calabria riconosce i seguenti costi massimali:

- Spese personale: €
- Spese di gestione erogate sotto forma di retta giornaliera il cui importo è fissato in € pro/capite, per un totale massimo riconoscibile di €

Per quanto riguarda il costo del personale, verranno riconosciute le spese effettuate fino al massimale sopra indicato, fermo restando che laddove si verificassero adeguamenti contrattuali secondi i parametri dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, l'Ente Gestore dovrà fornire dettagliata documentazione da cui si possa evincere l'incidenza che tale adeguamento verrebbe ad avere sul costo del personale ed eventualmente, in caso di aumento della spesa oltre il suddetto massimale, lo stesso verrà ricalcolato e adeguato. Mensilmente l'Ente gestore dovrà presentare la Scheda riepilogativa del costo del personale mensile e la relativa fattura.

Per quanto attiene le spese di gestione, queste sono vincolate al numero effettivo di minori accolti e alla loro presenza in struttura e, pertanto, viene concordata una retta giornaliera di € pro-capite per ogni giornata di effettiva presenza del minore presso la struttura. Mensilmente l'Ente gestore si impegna a trasmettere le presenze dei minori e la relativa fattura.

La Regione, di norma, erogherà tre acconti annuali, tenendo conto dei costi mensilmente fatturati. Tale distribuzione degli acconti nel corso dell'anno potrà variare:

- nel caso in cui, in sede di riscontro amministrativo-contabile, vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure tecnico-informatiche di liquidazione imposto dal competente Ufficio di Ragioneria Regionale.

A consuntivo di ogni annualità, il Rappresentante Legale dell'Ente gestore presenterà asseverazione dei costi annuali sostenuti per il personale, con autocertificazione nella quale si dichiara che sono stati effettivamente versati e accantonati tutti gli importi previsti dalla legge (INPS; INAIL, IRAP, TFR, ecc.) e che sono state effettivamente corrisposte ai lavoratori le somme loro spettanti.

Presenterà, inoltre, il prospetto consuntivo delle presenze minori con allegato, per ciascun minore:

- a) Decreto del Tribunale per i Minorenni che disponga l'allontanamento dalla famiglia (tranne per i casi previsti dall'art. 403 c.c.) oppure, nel caso di consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, da un Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. Il Servizio inviante dovrà accompagnare la richiesta di ammissione con una diagnosi del Servizio di Neuropsichiatria Infantile o del Centro di Salute Mentale dell'A.S.P. di competenza dalla quale si evinca la compatibilità della problematica dell'utente con la tipologia della struttura;
- b) Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza del minore contenente; se trattasi di minore proveniente da fuori regione, la determina dovrà anche contenere l'impegno di assumersi l'onere totale della retta così come determinata dalla Regione Calabria;

La mancanza di uno solo dei suddetti documenti comporterà il mancato riconoscimento, da parte della Regione Calabria, della retta giornaliera per tutto il periodo di permanenza del minore in struttura.

Il Settore dopo la verifica amministrativo-contabile e l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione, procederà ad erogare gli eventuali conguagli a saldo attivo o a comunicare l'eventuale conguaglio passivo da recuperare.

Articolo 6 - Minori provenienti dal circuito CGM

Per quanto riguarda i minori inviati dal Centro per la Giustizia Minorile della Calabria e della Basilicata, a partire dalla data di registrazione della presente convenzione, lo stesso CGM è tenuto al versamento di un contributo – Quota Retta – pari ad €. ____ giornaliero per ciascun giorno di permanenza del minore nella struttura, previa sottoscrizione di apposito contratto tra CGM e la struttura medesima.

Tale quota verrà direttamente corrisposta dal CGM alla struttura che dovrà rendicontare specificando appositamente le quote parte, fatturando separatamente le quote parte ad ogni Ente erogante (e dando comunicazione per conoscenza alla Regione di ogni richiesta presentata al CGM della Calabria e della Basilicata), e tale importo verrà decurtato dalla retta richiesta alla Regione, che erogherà solo la parte restante.

Per i minori provenienti dagli altri CGM, dovrà essere erogata da questi una compartecipazione alla retta quantificata in €. ____ pro capite/giornaliero, e dovrà essere seguita la procedura sopra indicata.

Articolo 7 - Minori provenienti da altre Regioni italiane

La retta giornaliera è quantificata in € L'Ente gestore, che avrà accolto minori provenienti da altre Regioni italiane, dovrà presentare direttamente al Comune inviante la relativa fattura (una copia deve essere trasmessa, per conoscenza, al Settore Politiche sociali della Regione Calabria). L'importo delle fatture emesse ai Comuni di altre Regioni, a prescindere dal fatto che siano state regolarmente saldate, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione presentata alla Regione.

L'Ente gestore dovrà, in ogni caso, comunicare al Settore delle Politiche sociali della Regione Calabria la presa in carico di minori provenienti da altre Regioni e, comunque, dovrà garantire prioritariamente il servizio ai minori residenti in Calabria.

Articolo 8 - Vigilanza e controllo

I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Il Settore Politiche sociali prescrive all'Ente gestore le attività necessarie a rimuovere le cause che hanno originato le violazioni di cui al punto precedente, il termine per porle in essere, nonché le azioni immediate idonee a garantire l'incolumità degli utenti e degli operatori.

Il Settore Politiche sociali sospende l'attività con proprio atto amministrativo, nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui sopra e/o in presenza di situazioni che mettono in discussione la funzionalità della struttura.

Il Settore Politiche sociali revoca l'autorizzazione al funzionamento e rescinde dalla presente convenzione quando: a) esiste recidività per le violazioni di cui sopra; b) sono messi in discussione i requisiti dell'autorizzazione al funzionamento;

Articolo 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione, triennale e rinnovabile, ha decorrenza dal _____ al _____.

La convenzione potrà essere disdetta, dall'Ente gestore, prima della scadenza naturale della stessa, con un preavviso di almeno tre mesi e con lettera raccomandata A.R.

In caso di mancato rinnovo, di revoca dell'autorizzazione o di eventuale disdetta, i minori rimarranno comunque ospitati presso la struttura, alle condizioni in atto, finché l'Autorità Giudiziaria e/o quella Amministrativa non avranno provveduto alla loro collocazione.

Articolo 10 - Divieto di cessione

È fatto divieto all'Ente Gestore di cedere, anche parzialmente, il servizio oggetto della presente convenzione. Eventuali cessioni saranno, perciò, considerate nulle e la violazione della presente clausola sarà valutata ai sensi del precedente art. 8.

Art. 11 – Inadempienze e mancati riconoscimenti pagamenti

La Regione Calabria non riconoscerà il pagamento delle competenze nel caso di inadempienze, dopo aver provveduto a contestare l'inadempienza e dopo che questa non sia stata rimossa entro il termine comunicato.

Art. 12 - Controversie Contrattuali

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in esecuzione della presente convenzione, tra le parti sarà competenza in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Art. 13 – Imposte

Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla normativa nazionale e regionale di riferimento vigente.

Art. 14 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo Regolamento Attuativo approvato dalla Giunta Regionale.

Per l'Ente gestore
Il Legale Rappresentante

Per la Regione Calabria
Il Dirigente di Settore

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

23 MAR. 2010

LOIERO



Handwritten signature in blue ink.